

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO ANNUALE E DEI PROCEDIMENTI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE PER VIOLAZIONI DELL'OBLIGO DI PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di applicazione delle disposizioni in materia di diritto annuale e delle relative sanzioni amministrative tributarie per le violazioni dell'obbligo di pagamento del diritto annuo, per quanto non espressamente previsto dalla legge e dalle norme anche regolamentari di fonte ministeriale, nel rispetto dell'articolo 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 27 gennaio 2005, n. 54 e dei principi di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in quanto compatibili. Il presente Regolamento tiene conto altresì delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 27 del 2 agosto 2013, considerate applicabili anche in materia di diritto annuale dalla Nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 172574 del 22.10.2013, in relazione ai procedimenti sanzionatori resi esecutivi successivamente all'emanazione della stessa.

Articolo 2 – Pagamento del diritto annuale

1. L'importo del diritto annuale non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione in caso di iscrizione ovvero di cancellazione dal Registro delle Imprese/REA avvenute in corso d'anno.
2. L'importo complessivo dovuto dal contribuente a titolo di diritto annuale è quello risultante dalla sommatoria degli importi dovuti per la sede e le eventuali unità locali e sedi distaccate ubicate nella provincia di Forlì-Cesena e Rimini per il pagamento dei quali il termine di versamento sia il medesimo.
3. Nei casi in cui un'impresa sia iscritta nel Registro delle Imprese con lo status di "inattiva" in data antecedente l'entrata in vigore del D.M. 359/2001, oppure qualora risulti dichiarata conclusa, con Decreto del Tribunale, una procedura concorsuale, senza che l'impresa stessa abbia provveduto alla cancellazione dal suddetto Registro, tenuto conto del parere favorevole già espresso dal Collegio dei Revisori e della Giurisprudenza di merito delle Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale, non si procede al recupero dei crediti maturati per diritti, sanzioni ed interessi. Nei casi di cancellazione d'ufficio dell'impresa effettuata ai sensi del D.P.R. n. 247/04 oppure ex art. 2490 del codice civile, l'obbligo del pagamento del diritto annuale cessa dall'anno successivo a quello di avvio del procedimento da parte della Camera di Commercio.
4. Il termine ordinario di pagamento del diritto annuo per le imprese iscritte al Registro delle Imprese ovvero per i soggetti iscritti al REA al 1° gennaio, esclusi i casi di esenzione espressamente previsti dalla legge, è fissato nelle seguenti scadenze:
 - a) *per le imprese di prima iscrizione al Registro Imprese:* entro il termine indicato dal decreto ministeriale che annualmente fissa gli importi per l'anno di competenza;
 - b) *per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese/REA al 1° gennaio* il diritto è versato ai sensi del D.M. 359/2001 in un'unica soluzione con le modalità previste dal Capo III del D. Lgs. 09/07/97 n. 241, entro il termine fissato per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, quindi di norma, conformemente a quanto disposto dall'art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001 n. 435 come da ultimo modificato dall'art. 37, comma 11, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 s.m.i.;
5. Il versamento del diritto annuo per le imprese già iscritte al 1° gennaio si intende regolare anche se

effettuato nei successivi trenta giorni dalla scadenza del termine ordinario (cd. termine lungo) con l'applicazione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo nella misura dello 0,40%. In ottemperanza alle Circolari citate in premessa, tale maggiorazione è considerata ad ogni effetto come parte integrante del tributo dovuto dall'impresa.

6. Eventuali norme di legge che dispongano termini per il versamento delle imposte dirette diversi da quelli di cui al comma 4 ovvero che ne prevedono il differimento valgono anche ai fini del versamento del diritto annuale.
7. Per le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, qualora non sia disponibile il dato relativo al fatturato da parte della Camera di Commercio, questa quantifica provvisoriamente il diritto dovuto nella misura corrispondente allo scaglione più basso previsto dal decreto interministeriale vigente di tempo in tempo. La sanzione è conteggiata con riferimento al predetto importo.
8. I valori del diritto e delle sanzioni determinati ai sensi del comma precedente, rappresentano la somma per la quale la Camera di Commercio provvede ad insinuarsi nelle eventuali procedure concorsuali che riguardano il contribuente irregolare, applicando la sanzione nella misura minima del 30%.

Articolo 3 – Irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni amministrative tributarie di cui al presente Regolamento sono irrogate dal Segretario Generale della Camera di Commercio o suo delegato.
2. Le sanzioni amministrative tributarie di cui al presente Regolamento si applicano ai casi di tardivo od omesso versamento, così come definiti dall'art. 3 del Decreto Ministeriale 27 gennaio 2005, n. 54, del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini. Per tardivo versamento si intende:
 - il versamento del tributo effettuato con un ritardo non superiore ai trenta giorni rispetto ai termini di cui all'art. 2 commi 4 e 6;
 - il versamento del diritto dovuto effettuato entro il termine indicato al comma 5 dell'art. 2 ma senza la maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo nella misura dello 0,40%, anche se pagato mediante applicazione dell'istituto della compensazione attraverso il modello F24.

A partire dal ruolo emesso con riferimento all'anno 2011 trovano applicazione le nuove disposizioni contenute nella Circolare MSE n. 172574 del 22.10.2013 che considerano i predetti versamenti insufficienti con le conseguenze disposte dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997 per l'ipotesi di versamento parziale tempestivo.

Si considera tardivo versamento il solo versamento completo da parte di imprese e unità locali iscritte in corso d'anno effettuato nei successivi 30 giorni dalla scadenza, stabilita per legge entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda dell'iscrizione.

Per le cartelle già notificate relative all'annualità 2010, la Camera di Commercio ridetermina, su istanza del contribuente, in sede di autotutela, la sanzione e gli interessi dovuti sulla base dei predetti criteri.

Per omesso versamento si intende:

- il versamento mai effettuato;
- il versamento, seppure completo, effettuato con un ritardo superiore ai trenta giorni rispetto ai termini di cui all'art. 2 commi 4, 5 e 6 ;
- il versamento effettuato solo in parte, - a partire dall'annualità 2011, si considera omesso limitatamente a quanto non versato -;

Alla luce delle nuove interpretazioni è assimilabile all'omesso versamento parziale il versamento entro 30 giorni dalla scadenza ordinaria dell'importo dovuto senza la maggiorazione dello 0,40%. L'omessa mora viene sanzionata come versamento insufficiente, sull'importo (di mora) non pagato.

Articolo 4 - Tutela dell'affidamento e della buona fede

1. I rapporti tra contribuente e la Camera di Commercio sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni della Camera di Commercio, ancorché successivamente modificate, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori della Camera di Commercio.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Articolo 5 – Violazioni non sanzionabili e altri casi che non comportano l'avvio della procedura sanzionatoria

1. Non è sanzionabile l'errato versamento di quanto dovuto a favore di altra Camera di commercio incompetente per territorio, qualora il versamento sia stato eseguito entro i termini di cui all'art. 8 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 359.
2. La Camera qualora accerti l'errato versamento di cui al comma 1, anche se effettuato oltre i termini di scadenza, provvede tempestivamente a regolarizzare lo stesso con la Camera interessata.
3. Non viene sanzionato il versamento frazionato del diritto annuale a condizione che risulti interamente versato il diritto dovuto entro il termine di cui all'art. 2 del presente regolamento.
4. Non si procede alla contestazione, all'irrogazione o all'iscrizione a ruolo diretta della sanzione per omesso versamento, nel caso delle imprese di nuova iscrizione che abbiano versato il diritto in conformità alle disposizioni ministeriali emanate in materia e in misura inferiore rispetto all'importo successivamente determinato con decreto ministeriale per l'anno in corso.
5. Non si procede alla contestazione, all'irrogazione o all'iscrizione a ruolo diretta della sanzione, né al recupero di diritto e interessi qualora l'importo complessivamente dovuto sia pari o inferiore a 12 euro. In caso di riallineamento, mediante espresso provvedimento ministeriale, dei principi del diritto annuale a nuove disposizioni tributarie introdotte in materia di riscossione e recupero crediti di modesto ammontare relativi ad entrate erariali, verranno automaticamente applicati i nuovi importi/procedure.
6. Nel caso di cui al comma 5 permane comunque l'obbligo di corrispondere le somme dovute alla Camera di Commercio a titolo di diritto annuo.

Articolo 6 – Misura della sanzione – Base di calcolo

1. In caso di tardivo od omesso pagamento del diritto annuale si applica una sanzione amministrativa dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 580/93 e s.m.i..
2. La sanzione viene quantificata secondo le disposizioni del presente e dei successivi commi. In particolare viene irrogata una sanzione:
 - nella misura del dieci per cento (10%) sull'intero importo dovuto e versato, in caso di tardivo versamento del diritto annuale, così come definito dall'art. 3 del presente regolamento;
 - nella misura minima del trenta per cento (30%) in caso di omesso versamento, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, tenuto conto delle sotto indicate modalità di calcolo:
 - omesso versamento totale:
la base di calcolo della sanzione è rappresentata dall'intero importo dovuto
 - omesso versamento parziale:
 - a) in caso di versamento parziale entro il termine ordinario la base di calcolo della sanzione è commisurata al diritto omesso;

- b) in caso di versamento parziale oltre il termine ordinario e nel cosiddetto termine lungo la base di calcolo della sanzione è commisurata al diritto omesso conteggiato come differenza tra il tributo dovuto maggiorato dello 0,40% e il diritto effettivamente versato;
- c) in caso di versamento parziale effettuato oltre il cosiddetto termine lungo la base di calcolo della sanzione è commisurata all'intero diritto dovuto.
3. La Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, in caso di omesso versamento, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.M. 54/2005, tiene conto nella quantificazione della sanzione dei seguenti istituti:
- la gravità della violazione sia per quanto attiene l'entità del tributo omesso sia con riferimento alla personalità del trasgressore in relazione alle precedenti violazioni commesse;
 - le condizioni economico-sociali del trasgressore;
 - la riduzione ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 472/97 ultimo comma in caso di manifesta sproporzione tra l'entità del tributo omesso e la sanzione.
4. Nel caso di violazioni continuate, relative al diritto annuale in periodi d'imposta diversi, non interrotti dalla constatazione della violazione, si applica l'istituto della continuazione di cui all'art. 9 del presente regolamento.

Articolo 7- Maggiorazione della sanzione per gravità della violazione

1. In caso di omissione nel versamento del diritto, la gravità della violazione è commisurata al danno finanziario subito dalla Camera di Commercio determinato in base al diritto non corrisposto.
2. Non si applica alcuna maggiorazione per importi omessi inferiori a 20 (venti) euro.
3. La sanzione è incrementata in proporzione al diritto omesso fino ad una percentuale massima del 55%, secondo la tabella di seguito riportata:

Danno finanziario per la Camera di Commercio	Gravità della violazione ex art 4 c.3. del DM n. 54/05 e art. 7 c. 1 e 2 D.Lgs. n. 472/97
Da € 20 fino a € 88	5%
Fino a € 200	10%
Fino a € 518	15%
Fino a € 1.500	20%
Fino a € 2.500	25%
Fino a € 5.000	30%
Fino a € 10.000	35%
Fino a € 20.000	40%
Fino a € 30.000	45%
Fino a € 40.000	50%
Oltre € 40.000	55%

4. La Camera di Commercio, sempre nel caso di omesso versamento del diritto annuo, considera anche le eventuali precedenti violazioni commesse dal contribuente relativamente alla omissione del diritto annuale, anche se non sanzionabili ai sensi dell'art. 5 presente regolamento, nel quinquennio precedente. In tale caso è prevista una ulteriore maggiorazione come indicato nella seguente tabella:

una violazione nei 5 anni precedenti	5%
da due a tre violazioni nei 5 anni precedenti	10%
oltre 3 violazioni nei 5 anni precedenti	15%

5. La sanzione su cui vengono applicate le maggiorazioni di cui al presente articolo viene stabilita nella misura minima del 30% del tributo omesso, così come prevista dall'art. 4 comma 3 del D.M. 27/01/05, n. 54.

Articolo 8 – Circostanze che possono determinare la riduzione della sanzione

1. Le sanzioni irrogate in caso di omesso versamento possono essere ridotte fino ad un massimo del 60%, nei seguenti casi:
 - a) qualora il trasgressore dimostri alla Camera di Commercio di essere in condizioni economico- sociali disagiate e di non aver quindi potuto eseguire il pagamento del diritto annuale, a seguito di eventi non dipendenti dalla propria volontà (quali, malattia protrattasi per periodi prolungati, invalidità accertata dai competenti organismi o altri eventi di carattere eccezionale che abbiano impedito il normale svolgimento dell'attività);
 - b) a seguito di fattori di crisi riscontrati nell'economia provinciale a livello di singolo settore economico di riferimento determinati da eventi di carattere straordinario quali calamità naturali - ufficialmente accertate e riconosciute dai competenti organismi pubblici - o da mutamenti intervenuti sui mercati nazionali ed internazionali come rilevati.
2. La riduzione della sanzione nei casi di cui al comma 1 lettera a) e successivo comma 4 è disposta dal Segretario Generale con proprio atto sulla base della documentazione prodotta dal richiedente e/o delle risultanze del procedimento istruttorio della liquidazione della sanzione;
3. Nei casi prospettati al comma 1 lettera b), è facoltà della Giunta disporre con proprio provvedimento motivato – sentito in merito il Collegio dei Revisori dell'ente – una temporanea riduzione della sanzione, anche nei confronti di una pluralità di soggetti;
4. Nel caso in cui risulti, ai sensi del comma 5 del presente articolo, una manifesta la sproporzione tra l'entità del diritto omesso e la sanzione corrispondente, il Segretario Generale può procedere con proprio atto alla riduzione della sanzione fino alla metà del minimo edittale (ovvero pari al 15% del diritto dovuto);
5. La condizione di manifesta sproporzione tra entità del diritto omesso e sanzione applicata, viene riconosciuta quando la sanzione è maggiore del doppio del tributo che risulta non versato al momento dell'accertamento.

Articolo 9 – Violazioni continuate

1. Chi commette più violazioni relative al diritto annuale in periodi d'imposta diversi, non interrotti dalla constatazione della violazione, è punito con la sanzione base, determinata ai sensi dei precedenti articoli, aumentata:
 - a) del 50% se le violazioni riguardano due annualità;
 - b) del 100% se le violazioni riguardano tre annualità;
 - c) del 200% se le violazioni riguardano quattro annualità;
 - d) del 300% se le violazioni riguardano più di quattro annualità;
2. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.
3. Se la Camera di Commercio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto dei precedenti provvedimenti.
4. La continuazione viene interrotta dalla constatazione formale della violazione, tramite la notifica di un atto di contestazione, di un atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni o di una cartella esattoriale.

Articolo 10 – Definizione agevolata

1. Alle sanzioni previste dal presente Regolamento non si applica la definizione agevolata di cui agli art. 16, comma 3 e art. 17 comma 2 del D. Lgs 472/97 e s.m.i.

Articolo 11 – Ravvedimento operoso

Qualora il contribuente non abbia versato alcun importo e la violazione per omesso versamento del diritto annuo non sia stata già constatata, ai sensi dell'articolo 6 del D.M. n. 54/05, così come interpretato dalla Circolare n. 172574 del 22.10.2013, il termine per il ravvedimento decorre dal giorno successivo alla scadenza di cui all'art. 8 comma 2 del Decreto Ministeriale n. 359/2001 (termine ordinario) con sanzione ridotta:

- al 3,75% (ravvedimento breve) se il pagamento viene eseguito entro **trenta giorni**;
- al 6,00% (ravvedimento lungo) se il pagamento viene eseguito entro **un anno**.

Nel caso in cui, invece, sia stato eseguito un versamento incompleto, e la violazione non sia già stata constatata, occorre considerare la data entro cui si è scelto di eseguire l'originario versamento da correggere, facendo decorrere il termine per il ravvedimento rispettivamente dalla scadenza prevista all'art. 8 comma 2 del Decreto Ministeriale n. 359/2001 (termine ordinario) se il versamento è avvenuto entro la scadenza ordinaria oppure dal cosiddetto termine lungo se il versamento è avvenuto nel periodo della maggiorazione. La sanzione è ridotta:

- al 3,75% (ravvedimento breve) se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalle suddette scadenze;
- al 6,00% (ravvedimento lungo) se il pagamento viene eseguito entro un anno dalle suddette scadenze;

Il tributo, aumentato dell'importo dovuto a titolo di maggiorazione dello 0,40% è la base di calcolo su cui applicare le percentuali di ravvedimento.

2. In caso di riallineamento mediante espresso provvedimento ministeriale con le disposizioni introdotte dall'art. 16 comma 5 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, vengono applicate le ulteriori riduzioni ivi previste in materia di ravvedimento operoso.

3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del diritto annuale, nonché al pagamento degli interessi moratori commisurati sul tributo calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno e maturati dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del tributo.

Si intende contestuale, in conformità a quanto dichiarato dal Ministero dello Sviluppo Economico con Circolare n. 172574 del 22.10.2013, il pagamento effettuato secondo le modalità sotto indicate:

- versamento della quota di tributo, sanzioni e interessi effettuato in misura parziale, con indicazione nel modello F24 del codice tributo 3852 e con pagamento della sanzione e degli interessi in misura proporzionale all'importo del diritto corrisposto: in tale caso il ravvedimento si considera perfezionato nella misura della quota di tributo versato e sulla differenza non regolarizzata vengono irrogate le sanzioni per omesso versamento secondo le procedure ordinarie;
- versamento complessivo, sempre con indicazione nel modello F24 del codice tributo 3852, non commisurato all'importo del diritto annuale versato a titolo di ravvedimento: la Camera di Commercio ritiene perfezionato il pagamento con riferimento alla quota parte del diritto annuale – comprensivo o meno della maggiorazione a seconda della data del versamento originario – proporzionata al quantum complessivamente corrisposto a vario titolo e sulla differenza non regolarizzata vengono irrogate le

sanzioni per omesso versamento secondo le procedure ordinarie.

Articolo 12 – Modalità di irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni per omesso e tardato versamento del diritto annuale possono essere irrogate con una delle seguenti procedure:
 - a) Atto di contestazione di cui all'art. 16 del D. Lgs 472/97 e s.m.i.;
 - b) Atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 comma 1 del D. Lgs 472/97 e s.m.i.;
 - c) Iscrizione diretta a ruolo senza preventiva contestazione, ai sensi dell'art. 17 comma 3 del D. Lgs 472/97 e s.m.i.
2. Gli atti di contestazione e gli atti contestuali di accertamento ed irrogazione delle sanzioni sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, modificata da ultimo con la legge 15/05, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della Camera di Commercio. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto non in possesso del contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.
3. Gli atti di contestazione e gli atti contestuali di accertamento ed irrogazione delle sanzioni devono tassativamente indicare:
 - a) L'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) L'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c) Le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
4. Sulla cartella esattoriale va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.
5. Gli atti di contestazione e gli atti contestuali di accertamento ed irrogazione sanzioni sono notificati secondo le indicazioni degli art. 137 e seguenti del codice di procedura civile, con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. In caso di società di capitali si applica la speciale normativa in materia di responsabilità per violazioni tributarie.

Articolo 13 – Riscossione della sanzione

1. La sanzione amministrativa e le eventuali somme dovute a titolo di diritto annuale e gli interessi sono rimosse con mod. F24, salvo il caso di iscrizione a ruolo di cui al precedente art. 12 comma 1, lett. c).
2. Sono altresì dovuti alla Camera di Commercio gli interessi legali commisurati sul diritto annuale dovuto, calcolati al tasso legale vigente e maturati dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del tributo, ovvero alla data di consegna dei ruoli al concessionario.
3. Le somme dovute a titolo di sanzioni non producono interessi.
4. Le spese di notifica degli atti di contestazione e degli atti contestuali di accertamento e di irrogazione delle sanzioni sono a carico del destinatario dell'atto notificato.

Articolo 14 – Rateazione del pagamento

1. Nel caso di contestazione della sanzione ai sensi dell'art.12 comma 1 lettere a) e b) e fino alla emissione del ruolo esattoriale, la Camera di Commercio può concedere, su richiesta dell'interessato, la rateazione del pagamento di quanto dovuto per diritto annuale, sanzione ed interessi, in applicazione del Decreto n. 54/05 e del presente regolamento, fino ad un massimo di dieci rate mensili.
2. La rateazione è comunque concessa per importi complessivi non inferiori a € 250,00.
3. La rateazione può essere richiesta da coloro che si trovano in condizioni di temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Le somme oggetto di dilazione di pagamento sono gravate da interessi nella misura prevista dall' articolo 21 comma 1, del DPR 29 settembre 1973, n. 602.
4. Le condizioni di disagio devono essere dimostrate dal richiedente mediante idonea documentazione e sono valutate dalla Camera di Commercio a suo insindacabile giudizio.
5. La Camera di Commercio entro trenta giorni dalla presentazione completa della documentazione necessaria per la valutazione e accettazione della richiesta di rateazione, comunica all'interessato l'esito della richiesta, precisando le condizioni e le modalità di esecuzione della rateazione concessa. Entro lo stesso termine, prima dell'adozione del provvedimento di rifiuto della dilazione, il responsabile del procedimento che cura l'istruttoria inoltra apposita comunicazione al richiedente, ai sensi della normativa vigente.
6. Il mancato pagamento anche di una sola rata provoca la perdita del beneficio ed il debitore deve provvedere al versamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Scaduto il termine la Camera di Commercio provvede alla riscossione coattiva delle somme ancora dovute.

Articolo 15 – Strumenti difensivi e tutela giurisdizionale

1. Il contribuente che ha ricevuto l'atto di contestazione di cui all'art. 12, comma 1, lett. a) può entro i termini per la proposizione del ricorso:
 - a) Versare le sanzioni irrogate secondo le indicazioni dell'articolo 13 del presente Regolamento;
 - b) Presentare alla Camera di Commercio deduzioni difensive avverso l'atto di contestazione. Il Segretario Generale o un suo delegato può:
 - i. accogliere le deduzioni difensive - in tutto o in parte - dell'interessato,
 - ii. respingere le richieste indicate nelle deduzioni ed emettere, entro il termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, un atto di irrogazione delle sanzioni, motivato anche in ordine alle argomentazioni esposte nelle deduzioni difensive presentate, verso il quale è ammesso entro 60 giorni dalla notifica ricorso presso la competente Commissione Tributaria;
 - c) In assenza della presentazione delle deduzioni difensive, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione sanzioni, avverso il quale il contribuente può direttamente presentare ricorso presso la competente Commissione Tributaria.
2. Il contribuente che ha ricevuto l'atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 12, comma 1 lett. b) può entro i termini per la proposizione del ricorso:
 - a) Versare il diritto annuale dovuto, gli interessi e le sanzioni irrogate secondo le indicazioni dell'articolo 14 del presente Regolamento;
 - b) Presentare ricorso presso la competente Commissione Tributaria
3. Il contribuente che ha ricevuto la cartella esattoriale di cui all'art. 12, c. 1 lett. c) può entro i termini per la proposizione del ricorso:
 - a) Versare gli importi indicati nella cartella esattoriale notificata;
 - b) Presentare ricorso presso la competente Commissione Tributaria, ai sensi del Decreto Legislativo 31/12/1992, n. 546. In questa ipotesi, non essendo stata la cartella esattoriale preceduta dalla notificazione di un avviso di accertamento o da un provvedimento di irrogazione delle sanzioni, possono essere eccepiti nel ricorso, oltre ai vizi di merito relativi alla pretesa tributaria e sanzionatoria, anche i vizi propri della cartella.

4. In assenza dei suddetti comportamenti da parte del contribuente, trascorsi i termini per la proposizione del ricorso, la Camera di Commercio procede alla riscossione coattiva degli importi dovuti.
5. Il termine per la proposizione del ricorso avverso gli atti indicati innanzi alla competente Commissione Tributaria, pari a 60 giorni dalla notifica, è soggetto a sospensione nel periodo feriale (01 agosto – 15 settembre) di cui all'art. 1 della Legge 7 ottobre 1969 n. 742.
6. Il contribuente che propone ricorso può presentare domanda di sospensione alla Commissione Tributaria Provinciale (art. 47 D.Lgs. 546/92), ricorrendone i presupposti di legge.
7. L'istituto del reclamo di cui all'art. 17-bis del Decreto Legislativo 31/12/1992, n. 546, è applicabile al diritto annuale delle Camere di Commercio;
8. L'ufficio diritto annuale esamina la comunicazione presentata ai sensi del comma 7, predisponendo la relativa risposta a firma del Segretario Generale.

Articolo 16 – Potere di autotutela

1. Il Segretario Generale può procedere, d'ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all'annullamento totale o parziale degli atti sanzionatori emessi, qualora gli stessi si dimostrino illegittimi o infondati.
2. Il potere di autotutela è tra l'altro esercitato per i seguenti motivi:
 - a) Errore di persona,
 - b) Evidente errore logico o di calcolo,
 - c) Doppia imposizione,
 - d) Mancata considerazione di pagamenti di diritto annuale regolarmente eseguiti,
 - e) Errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'ente camerale;
 - f) Decesso del soggetto sanzionato.
3. Il potere di annullamento in autotutela non può essere esercitato per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole alla Camera di Commercio.
4. Le istanze di autotutela presentate dai contribuenti sono motivate e ad esse sono allegate copie dei documenti comprovanti i presupposti per i quali si chiede l'annullamento totale o parziale degli atti emessi dalla Camera di Commercio.
5. La presentazione di istanze di autotutela non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione Tributaria, ed è comunque possibile anche decorso il termine medesimo.
6. L'eventuale annullamento, totale o parziale, o il rigetto della richiesta di autotutela sono comunicati al contribuente entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, e l'eventuale annullamento dell'atto in autotutela è comunicato al Concessionario per la riscossione in caso di iscrizione diretta a ruolo e, in pendenza di contenzioso, è altresì comunicato al competente organo giurisdizionale per l'eventuale cessazione della materia del contendere.
7. Il Segretario Generale può disporre la sospensione dell'esecuzione dei ruoli nei confronti di un medesimo contribuente, qualora in primo grado la Camera di Commercio sia risultata soccombente seppure per annualità diverse ma per le medesime motivazioni, fino alla pronuncia della sentenza definitiva in secondo grado. Qualora venga confermato il dispositivo della Commissione Provinciale la Camera di Commercio nella persona del Segretario Generale, valutando le effettive possibilità di recupero del credito e l'entità delle spese relative, può provvedere a scaricare tutte le quote iscritte a ruolo per il contribuente riconducibili alla fattispecie per cui è stata emessa la sentenza ed alla inibizione dal ruolo per le somme non ancora emesse, previa acquisizione del parere favorevole del Collegio dei Revisori dell'ente; in caso contrario vengono riavviate le procedure di riscossione coattiva.

Articolo 17 – Decadenza e prescrizione

1. L'atto di contestazione ovvero l'atto contestuale di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente art. 12, comma 1, lett. a) e b) devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
2. Entro gli stessi termini devono essere notificate le cartelle al contribuente relative ai ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi del precedente art. 12, comma 1, lett. c).

Articolo 18 - Norma transitoria

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle violazioni commesse precedentemente all'entrata in vigore della Legge 12 dicembre 2002 n. 273, nel rispetto dell'articolo 3, comma 3 del D. Lgs 472/97 e s.m.i..

Articolo 19 – Rinvio ed entrata in vigore

1. In materia di sanzioni amministrative tributarie relativamente al diritto annuale, si applicano, per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, le disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 27 gennaio 2005 n. 54 e del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 e s.m.i., in quanto compatibili.
2. Nel caso in cui il Ministero per lo Sviluppo Economico emani successive disposizioni che modifichino le procedure ed i criteri indicati negli articoli precedenti, anche al fine di uniformare le norme in materia di violazione degli obblighi di versamento del diritto annuo a quelle previste in materia di tributi e di recupero crediti di modesto ammontare, l'ente camerale dispone d'ufficio la disapplicazione del presente disciplinare nelle parti incompatibili con le nuove disposizioni.
3. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito internet della Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini.